

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 16 luglio 2026, alle ore 20:30, presso la sede in via Rossini n. 16 località Stiago in Fossalta di Portogruaro (VE), si è riunita l'Assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione Volontari Sit Lac, regolarmente convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame e approvazione del nuovo Statuto associativo adeguato al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore);
2. Conferimento dei poteri al Presidente per il deposito del nuovo Statuto e per gli adempimenti connessi alla pratica di iscrizione al RUNTS;
3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo e nomina dei relativi membri;
4. Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione, sig. Davide Lauri, il quale propone di nominare quale segretario verbalizzante il sig. Matteo Nazzi. L'Assemblea approva.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata secondo le modalità previste dallo statuto vigente;
- gli associati aventi diritto al voto sono n. 9;
- sono presenti personalmente n. 9 associati e sono rappresentati per delega n. 0 associati;
- l'elenco dei presenti è allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE

Il Presidente informa l'Assemblea che, nell'ambito dell'istruttoria relativa alla domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Ufficio RUNTS ha rilevato la necessità di sostituire il precedente statuto, risalente al 2002, con un testo conforme al Codice del Terzo Settore.

Viene quindi data lettura del nuovo Statuto, composto da n. 33 articoli, predisposto sulla base delle linee guida per le associazioni di promozione sociale e adattato alle finalità e alle attività dell'Associazione.

Dopo ampia discussione, il Presidente pone ai voti il nuovo Statuto, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

preso atto di quanto esposto dal Presidente e del contenuto del nuovo Statuto,

DELIBERA

1. di approvare integralmente, articolo per articolo e nel suo complesso, il nuovo Statuto dell'Associazione Volontari Sit Lac, composto da n. 33 articoli e allegato al presente verbale sotto la lettera "A", precisando che l'associazione assumerà la denominazione "Associazione Volontari Sit Lac APS" a decorrere dall'iscrizione nella sezione "Associazioni di promozione sociale" del RUNTS;
2. di stabilire che il nuovo Statuto sostituisce integralmente il precedente statuto associativo;
3. di fissare in n. 3 il numero dei componenti del Consiglio Direttivo per il prossimo mandato sociale, al fine di garantire la corretta separazione tra organi e la funzionalità delle deliberazioni assembleari;



4. di nominare quali membri del Consiglio Direttivo i signori:

- Davide Lauri (Presidente del Consiglio direttivo e legale rappresentante);
- Raffaele Durizzotto (Vicepresidente del Consiglio direttivo);
- Matteo Nazzi (Consigliere).

I nominati, presenti all'Assemblea, dichiarano di accettare le rispettive cariche e di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla legge o dallo Statuto.

5. di conferire al Presidente e legale rappresentante, sig. Davide Lauri, ogni più ampio potere per sottoscrivere e depositare il nuovo Statuto presso il RUNTS;

6. di autorizzare il Presidente ad apportare al testo approvato le sole modifiche formali, non sostanziali, che fossero eventualmente richieste dall'Ufficio RUNTS ai fini dell'iscrizione, con obbligo di riferirne alla prima Assemblea utile.

Esito delle votazioni (punti 1,2,3,5,6): favorevoli n. 9; contrari n. 0; astenuti n. 0.

Esito della votazione (punto 4 – Nomina Direttivo): favorevoli n. 6; contrari n. 0; astenuti n. 3.

Le deliberazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 5 e 6 sono approvate all'unanimità. La deliberazione di cui al punto 4 è approvata a maggioranza, con il voto favorevole di n. 6 associati e l'astensione di n. 3 associati.

Il Presidente precisa inoltre che, ai fini della presentazione della nuova istanza di iscrizione al RUNTS, saranno comunicati tutti i dati anagrafici e le cariche dei componenti del Consiglio direttivo appena nominati.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 21.30.

Fossalta di Portogruaro, 16 luglio 2026

Il Presidente

Davide Lauri

Firma:

Il Segretario verbalizzante

Matteo Nazzi

Firma:

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA
UFFICIO TERRITORIALE DI PORTOGRUARO

Atto Registrato il **23 LUG. 2026**
Al N° **316** Serie **3**
Importo **€ 200,00 (duecento/00)**

IL FUNZIONARIO

Mariela Beccaro

(*) Firma su delega della Direzione Provinciale
Elisabetta Beccaro



0 1 20 189507 482 3



ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO
12 3 LUG. 2026 AL N. 316 1.3
(Art. 16 D.P.R. 131/03)

ALLEGATO "B" - ELENCO DEI PARTECIPANTI

Assemblea straordinaria del 16 luglio 2026

N.	Nome e cognome	Presente	Per delega	Firma
1	Davide Lauri	☒	☐	<i>[Signature]</i>
2	Raffaele Durizzotto	☒	☐	<i>[Signature]</i>
3	Matteo Nazzi	☒	☐	<i>[Signature]</i>
4	Marco Sandron	☒	☐	<i>[Signature]</i>
5	Francesco Colao	☒	☐	<i>[Signature]</i>
6	Eligio Buson	☒	☐	<i>[Signature]</i>
7	Luana Canton	☒	☐	<i>[Signature]</i>
8	Denis Adrian Despa	☒	☐	<i>[Signature]</i>
9	Leonardo Moretto	☒	☐	<i>[Signature]</i>
10		☐	☐	
11		☐	☐	
12		☐	☐	
13		☐	☐	
14		☐	☐	
15		☐	☐	
16		☐	☐	
17		☐	☐	
18		☐	☐	
19		☐	☐	
20		☐	☐	

Totale associati aventi diritto al voto: 9

Totale presenti personalmente: 9

Totale rappresentati per delega: 0





STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, l'ente senza scopo di lucro denominato "ASSOCIAZIONE VOLONTARI SIT LAC", che assume la forma giuridica di associazione, apartitica, aconfessionale e a struttura democratica.

La denominazione sociale, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Associazioni di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sarà integrata in via automatica con l'acronimo "APS" e diventerà "ASSOCIAZIONE VOLONTARI SIT LAC APS". Di tale indicazione dovrà farsi uso nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Fossalta di Portogruaro (VE) e ha durata a tempo indeterminato.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, di competenza dell'organo di amministrazione, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di depositare nel RUNTS la relativa comunicazione e di darne informazione agli altri uffici competenti. Il trasferimento della sede in altro Comune richiede deliberazione dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto. L'assemblea può deliberare uno o più regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento e di organizzazione dell'associazione.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice civile.



ART. 5 **(Finalità e scopo)**

L'associazione, attraverso l'attività di volontariato dei propri associati svolta in via prevalente, opera senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- favorire la partecipazione, la socialità, la solidarietà e la collaborazione tra gli abitanti della comunità locale, con particolare attenzione alla località di Stiago e al territorio comunale di Fossalta di Portogruaro;
- promuovere e valorizzare la cultura locale, le tradizioni popolari, il patrimonio storico, sociale, ricreativo ed enogastronomico del territorio;
- promuovere il volontariato, la cittadinanza attiva, l'inclusione e le occasioni di incontro intergenerazionale;
- organizzare iniziative culturali, artistiche, ricreative e di socializzazione rivolte agli associati, ai loro familiari e alla collettività.

ART. 6 **(Attività di interesse generale, Attività diverse e raccolta fondi)**

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali e nell'intento di agire a favore della collettività, l'associazione esercita in via principale l'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale attività potrà concretizzarsi nelle seguenti iniziative:

- organizzazione di feste di comunità, manifestazioni, incontri, convegni, dibattiti, mostre, spettacoli, concerti, iniziative musicali, di danza, folkloristiche e ludiche;
- iniziative volte alla conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione delle tradizioni, della memoria e dell'identità culturale locale;
- attività ricreative, aggregative e di socializzazione, anche rivolte a giovani, famiglie e persone anziane;
- promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e della cittadinanza attiva;
- allestimento, nell'ambito delle manifestazioni associative e nel rispetto della normativa vigente, di punti di ristoro o stand enogastronomici strumentali alla valorizzazione delle tradizioni locali e alla raccolta di risorse per le attività istituzionali.

Le attività di interesse generale sono svolte in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi.

L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. La loro individuazione è operata dall'organo di amministrazione, che ne documenta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio previsti dalla legge.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità all'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 7
(Ammissione)



Sono associati le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzare le attività di interesse generale di cui all'articolo 6.

Per gli aspiranti associati minori di età, la domanda è presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dalla legge per le associazioni di promozione sociale. Qualora il numero scenda al di sotto del minimo, l'associazione provvede agli adempimenti e al reintegro nei termini previsti dal D.Lgs. 117/2017.

L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione motivata all'interessato entro sessanta giorni. L'aspirante associato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea nella prima riunione utile.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo il diritto di recesso. Non sono ammessi associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 8
(Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

- partecipare e votare all'assemblea degli associati;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi; gli associati minorenni esercitano l'elettorato attivo tramite chi esercita la responsabilità genitoriale;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal presente statuto;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'articolo 29 del Codice del Terzo settore;
- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo importo, modalità e termini stabiliti annualmente dall'organo di amministrazione.

ART. 9
(Volontario e attività di volontariato)

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, nei limiti e secondo quanto previsto dalla legge.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione. Sono vietati i rimborsi forfettari, salvo quanto espressamente consentito dalla normativa vigente.

ART. 10

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

L'associato può recedere mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione.

L'associato che non provvede al versamento della quota associativa, se prevista, neppure dopo formale sollecito, può essere dichiarato decaduto, ferma la possibilità di presentare una nuova domanda di ammissione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri statutari o perde i requisiti richiesti per l'ammissione può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, con voto segreto, dopo aver consentito all'interessato di presentare le proprie giustificazioni. La deliberazione è adeguatamente comunicata all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notificazione della deliberazione.

ART. 11

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di amministrazione o Consiglio direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- l'Organo di controllo, quando obbligatorio o nominato;
- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando obbligatorio o nominato.

È vietata la corresponsione a chi riveste cariche sociali di compensi non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti operanti in analoghi settori e condizioni.

Le riunioni degli organi collegiali possono tenersi anche mediante teleconferenza, videoconferenza o altro mezzo che consenta l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione effettiva alla discussione e l'espressione del voto in tempo reale.

ART. 12

(L'assemblea)

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato può ricevere fino a tre deleghe.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto tramite chi esercita la responsabilità genitoriale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata dai presenti.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente mediante avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima, contenente data, ora, luogo, ordine del giorno ed eventuale seconda convocazione. La convocazione può avvenire per lettera, e-mail, PEC o altra modalità telematica tracciabile all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo di amministrazione lo ritenga necessario.

I voti sono palesi, salvo quelli riguardanti le persone. È ammesso il voto per corrispondenza o in via elettronica quando sia possibile verificare l'identità dell'associato.

Delle riunioni è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, da trascrivere nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per modifiche statutarie, trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e devoluzione del patrimonio.

ART. 13

(Compiti dell'assemblea)

- determina le linee generali programmatiche dell'attività associativa;
- approva il bilancio di esercizio e, quando previsto, il bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva gli eventuali regolamenti e le loro modifiche;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15
(Assemblea straordinaria)



L'assemblea straordinaria modifica lo statuto e delibera l'eventuale trasformazione, fusione e scissione dell'associazione con la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 16
(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione, denominato anche Consiglio direttivo, governa l'associazione in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette, determinato dall'Assemblea al momento della nomina.

I componenti sono nominati dall'Assemblea tra gli associati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in caso di assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

È convocato ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta.

È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

In caso di cessazione di uno o più componenti, il Consiglio provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. In mancanza, l'assemblea elegge i nuovi componenti, che restano in carica fino alla scadenza del Consiglio. Se viene meno la maggioranza dei componenti, il Presidente convoca l'assemblea per nuove elezioni.

Di ogni seduta è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e trascritto nel relativo libro sociale.

Ai componenti si applicano le norme di incompatibilità e di conflitto di interessi previste dalla legge.

Il Consiglio compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati dalla legge o dallo statuto all'assemblea.

- nomina al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente e, se ritenuto opportuno, il Segretario e il Tesoriere, salvo che tali cariche siano nominate direttamente dall'assemblea;
- amministra l'associazione e attua le deliberazioni assembleari;
- delibera il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune;
- predispone il bilancio di esercizio e, quando previsto, il bilancio sociale;

- 
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse;
 - determina l'importo e le modalità di versamento della quota associativa annuale, se prevista;
 - stipula gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
 - cura la tenuta dei libri sociali di propria competenza;
 - cura gli adempimenti connessi all'iscrizione e al mantenimento nel RUNTS;
 - delibera l'ammissione o il rigetto motivato delle domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; le eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17

(Il Presidente e il Vicepresidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie gli atti che la impegnano verso l'esterno. Convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive degli organi sociali e riferisce al Consiglio sull'attività compiuta.

Dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni o revoca deliberata dall'assemblea.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione in caso di assenza o impedimento.

ART. 18

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017.

Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; svolge i compiti di monitoraggio previsti dal Codice del Terzo settore e, quando previsto, attesta la conformità del bilancio sociale alle linee guida applicabili.

Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Può esercitare la revisione legale dei conti nei casi consentiti dalla legge, purché tutti i componenti possiedano i requisiti richiesti.

ART. 19

(Organo di Revisione legale dei conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, oppure attribuisce la funzione all'organo di controllo, se in possesso dei requisiti necessari.

ART. 20
(Libri sociali)

L'associazione tiene i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari non occasionali;
- libri dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale, quando nominati.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota, se prevista, hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo competente. La consultazione è consentita presso la sede legale o altro luogo comunicato dall'associazione entro quindici giorni dalla richiesta, con modalità tali da non pregiudicare la riservatezza dei dati personali.

ART. 21
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione possono derivare da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi da attività diverse;
- ogni altra entrata ammessa dal D.Lgs. 117/2017.

ART. 22
(I beni)

I beni dell'associazione comprendono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili e mobili registrati possono essere acquistati e intestati all'associazione. I beni sono indicati nell'inventario, conservato presso la sede e consultabile dagli associati secondo le modalità previste per i libri sociali.

ART. 23
(Divieto di distribuzione degli utili
e obbligo di utilizzo del patrimonio)

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è





utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e per l'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 24

(Bilancio)

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle norme attuative e deve rappresentare in modo veritiero e corretto l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo, approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato nel RUNTS nei termini di legge.

ART. 25

(Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto, approvato, depositato e pubblicato nei casi e con le modalità previste dall'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 26

(Convenzioni)

Le convenzioni con le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 56 del D.Lgs. 117/2017, sono deliberate dal Consiglio direttivo, che ne determina le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è conservata presso la sede dell'associazione.

ART. 27

(Personale retribuito)

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del D.Lgs. 117/2017 e nel rispetto degli altri limiti stabiliti dalla normativa del Terzo settore. I rapporti con il personale sono disciplinati dalla legge e dagli eventuali regolamenti associativi.

ART. 28

(Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. 117/2017.



ART. 29

(Responsabilità della associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono inoltre personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, nei casi previsti dalla legge.

ART. 30

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione può stipulare coperture assicurative per i danni derivanti dalla propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 31

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

ART. 33

(Norma transitoria)

Le disposizioni fiscali del Titolo X del D.Lgs. 117/2017 si applicano secondo la decorrenza e le condizioni previste dalla normativa vigente.

[Handwritten signatures]